# COMUNE DI VOLPARA

Provincia di Pavia

N. 2 Reg. Delib. del 17/04/2021

COPIA ALBO

# VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO : NUOVA IMPOSTA UNICA COMUNALE. CONFERMA ALIQUOTE PER L'ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** addì **diciassette** del mese di **aprile** alle ore **dodici** e minuti **zero** in seduta telematica;

Previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE, in adunanza \* di \* CONVOCAZIONE ed in seduta CHIUSA AL PUBBLICO.

### All'appello risultano::

.

Cognome e Nome	Carica	Presente
MANGIAROTTI Claudio	Sindaco	Sì
LUSARDI Federico	Consigliere	Giust.
ACUTO Cristiano	Consigliere	Giust.
CREVANI Nicholas Pietro	Consigliere	Sì
RICCI Ilaria	Consigliere	Sì
ALESSI Roberto	Consigliere	Sì
COMASCHI Veronica	Consigliere	Sì
LOSIO Isabella	Consigliere	Sì
VALENTINI Luciano Manolo Diego	Consigliere	Sì
ZUCCA Gian Tony Lindo	Consigliere	Sì
SACCHI Mallory Gylbert	Consigliere	Sì
	Totale PRESENTI Totale ASSENTI	9

Assiste alla seduta in modalità telematica, stante l'emergenza da Covid19, il Segretario Comunale D'ARPA Dott.ssa Elisabetta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

Il Signor MANGIAROTTI Claudio, nella sua qualità di Sindaco, assunta la presidenza del Consiglio Comunale e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno e meglio evidenziata nell'oggetto sopra indicato

# DATO ATTO CHE LA SEDUTA, NEL RISPETTO DELLE MISURE ANTI COVID 19, SI SVOLGE IN VIDEOCONFERENZA

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

Si dà atto che è entrato il consigliere Valentini;

#### Premesso che:

- l'art. 1, commi 738 della legge n. 160 del 2019 dispone che l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 della medesima legge n. 160;
- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI.

## Considerato che la legge n. 160 del 2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'<u>articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557</u>, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento; i comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei <u>commi da 10</u> a <u>26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208</u>, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi

del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento.

**RICHIAMATA** la propria Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 20.03.2021;

**VISTO** l'allegato parere favorevole in merito alla regolarità tecnica e contabile, reso dal responsabile del Servizio Finanziario;

con voti unanimi e favorevoli

#### Delibera

1. Di confermare le seguenti aliquote IMU per l'anno 2021:

Categoria	aliquota IMU
Categoria	2021
Abitazione principale e relative pertinenze, così come definite	ESENTI
dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, ed	
immobili equiparati all'abitazione principale	L
Abitazione principale categoria catastale A/1, A/8, A/9 e relative	5 per mille
pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L.	
201/2011, convertito in L. 214/2011	
N.B. Detrazione per abitazione principale, applicabile	
esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli	
eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo	
di € 200,00	
Abitazioni e relative pertinenze concesse in comodato ai parenti	7,6 per mille, con
in linea retta di primo grado, con registrazione del contratto e	riduzione del 50%
possesso da parte del comodante di massimo due unità abitative	della base
nello stesso Comune	imponibile
Fabbricati strumentali all'attività agricola	1 per mille
Aree edificabili e altri fabbricati	10 per mille
Immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre	1 per mille da
1998 n. 431	ridurre al 75%

- 2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2021.
- 3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2020, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

# SUCCESSIVAMENTE

Ritenuta la necessità di dare immediata attuazione al presente provvedimento; Visto l'art. 134, comma 4, del D.L. 18.8.2000, N. 267 con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## IL SEGRETARIO COMUNALE f.to D'ARPA Dott.ssa Elisabetta

#### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la presente deliberazione in data odierna viene pubblicata in copia mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale, pubblicazione online, ove resterà per 15 giorni consecutivi.

Volpara, lì 28/05/2021

# IL SEGRETARIO COMUNALE f.to D'ARPA Dott.ssa Elisabetta

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.				
Volpara, lì				
	IL SEGRETARIO COMUNALE ()			
CERTIFICATO DI ESI	ECUTIVITA'			
DIVENUTA ESECUTIVA IN DAT	ΓΑ			
Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267)				
Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art.134	4, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267)			
Volpara, lì				

IL SEGRETARIO COMUNALE